

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4) con i seguenti:

1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l'accesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;

2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie a contenuto generale e specifico, in relazione alla carriera prescelta;

3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e che sia composta:

3.1.) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile, fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame, fra un minimo di quattro ed un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità;

3.2.) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile, fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame, fra un minimo di quattro ed un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti le funzioni di pubblico ministero.

*** 2. 13. Buemi.**

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1, con il seguente:

1) che siano banditi due concorsi distinti per l'accesso alla carriera della

magistratura giudicante ed a quella della magistratura requirente.

2. 14. Buemi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: e che i candidati fino alla fine del numero.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al numero 3), sostituire le parole da: e che sia nominata fino a: vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità con le seguenti: , disciplinando la composizione e le modalità di nomina e stabilendo, in particolare, che essa sia nominata con un unico decreto del Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che sia composta da magistrati aventi almeno dieci anni di servizio, in un numero variabile fra un minimo di undici ed un massimo di sedici, e da docenti universitari ordinari, straordinari o associati in materie giuridiche, in un numero variabile fra un minimo di quattro ed un massimo di sei, e da avvocati patrocinanti in Cassazione, fra un minimo di due ed un massimo di quattro; che la funzione di presidente e quella di vicepresidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni direttive.

sopprimere il numero 4).

2. 15. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: e che i candidati fino alla fine del numero.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, sopprimere il numero 4);

alla lettera b) alinea, sostituire le parole da: al concorso fino a: funzioni

requirenti con le seguenti: ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti.

2. 16. Fanfani, Mantini, Annunziata, Papini.

Alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e che i candidati fino alla fine del numero.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).

2. 17. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2. 19. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) che i concorsi siano articolati in distinte prove di esame, scritte ed orali, sulla base di materie a contenuto generale e specifico in relazione alla carriera prescelta.

2. 20. Buemi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché in materie attinenti al diritto dell'economia.

2. 18. Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

*** 2. 21.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

*** 2. 22.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) che le commissioni dei concorsi siano nominate con decreto del Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura e che siano composte da un Presidente e da un Vice Presidente, da magistrati, aventi almeno cinque anni di servizio delle funzioni di secondo grado nella carriera relativa ai diversi concorsi, in un numero variabile fra un minimo di undici ed un massimo di sei, che la funzione di presidente e vice presidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni direttive di legittimità nella relativa carriera, che il numero dei componenti di ciascuna commissione sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate alla lettera c), numero 1) e, infine, che il numero dei componenti-docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati.

2. 23. Buemi.

Alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura con le seguenti: designata dal Consiglio superiore della magistratura e nominata con decreto del Presidente della Repubblica, quale presidente.

2. 24. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: docenti universitari di prima fascia con le seguenti: professori universitari ordinari.

2. 25. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: docenti universitari di prima fascia con le seguenti: professori universitari di prima fascia.

Consequentemente al medesimo numero sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori universitari.

2. 301. Vitali.

Alla lettera a), numero 3, sostituire le parole da: la funzione di presidente fino a: che eserciti con le seguenti: le funzioni di presidente e di vice presidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni.

2. 26. Maura Cossutta, Rizzo.

Alla lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: che il numero dei componenti docenti fino alla fine del numero.

2. 27. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) che i professori universitari componenti della commissione siano docenti di diritto romano o di diritto civile o di procedura civile o di diritto penale o di procedura penale o di diritto amministrativo.

2. 28. Crosetto.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2. 29. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 30. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, alla lettera b), alinea, sostituire le parole da: in magistratura fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla magistratura giudicante coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza

a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie di cui all'articolo 3, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alla scuola sia determinato in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per l'accesso alla carriera di giudice;

b-bis) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di specializzazione di cui al secondo anno della Scuola superiore delle professioni giudiziarie ed il conseguimento del diploma di idoneità.

Consequentemente:

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) che fuori dai casi indicati dalla lettera b-bis) e, in via transitoria, dall'articolo 10, lettera c), non sia consentito il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole da: come ente autonomo fino alla fine del comma con le seguenti: di una Scuola superiore delle professioni giudiziarie, struttura didattica stabilmente organizzata dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio nazionale forense preposta all'attività di formazione, tirocinio e aggiornamento professionale di uditorigiudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

b) prevedere che la Scuola superiore delle professioni giudiziarie sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che esercitino funzioni di legittimità nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati con almeno quindici anni di esercizio della

professione nominati dal Consiglio nazionale forense e da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale;

c) prevedere che nell'ambito del comitato i membri nominino il Presidente;

d) prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla Scuola;

e) prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza interregionale;

f) prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della Scuola superiore delle professioni giudiziarie annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione alla carriera di giudice e di pubblico ministero ed all'esame di idoneità alla professione di avvocato;

g) prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo anno sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

h) prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

i) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

l) prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice, di pubblico ministero ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;

m) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale.

* 2. 31. Buemi.

Al comma 1, alla lettera b), alinea, sostituire le parole da: in magistratura fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla magistratura giudicante coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie di cui all'articolo 3, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alla scuola sia determinato in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per l'accesso alla carriera di giudice;

b-bis) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di specializzazione di cui al secondo anno della Scuola superiore delle professioni giudiziarie ed il conseguimento del diploma di idoneità.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) che fuori dai casi indicati dalla lettera *b-bis)* e, in via transitoria, dall'articolo 10, lettera c), non sia consentito il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole da: come ente autonomo fino alla fine del comma con le seguenti: di una Scuola superiore delle professioni giudiziarie, struttura didattica stabilmente organizzata dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio nazionale forense preposta all'attività di formazione, tirocinio e aggiornamento professionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

b) prevedere che la Scuola superiore delle professioni giudiziarie sia diretta da

un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che esercitino funzioni di legittimità nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione nominati dal Consiglio nazionale forense e da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale;

c) prevedere che nell'ambito del comitato i membri nominino il Presidente;

d) prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla Scuola;

e) prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza interregionale;

f) prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della Scuola superiore delle professioni giudiziarie annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione alla carriera di giudice e di pubblico ministero ed all'esame di idoneità alla professione di avvocato;

g) prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo anno sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

h) prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

i) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

l) prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla

carriera di giudice, di pubblico ministero ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;

m) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale.

*** 2. 32.** Saponara.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: al concorso fino alla fine della lettera, con le seguenti: ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza.

2. 33. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: al concorso fino alla fine della lettera, con le seguenti: ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. 34. Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

2. 35. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

2. 36. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

2. 37. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

- 2. 38.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

- 2. 39.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente numero:

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario ed hanno conseguito l'attestato di idoneità presso la Scuola Superiore delle professioni giuridiche.

- 2. 40.** Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 2. 41.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: anche in fino alla fine della lettera.

- 2. 42.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 2. 43.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

- 2. 44.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

- 2. 45.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) le prove, anche preliminari, del concorso pubblico per l'accesso alla magistratura siano uguali per tutti i candidati ammessi.

- 2. 284.** Antonio Russo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;

d-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

d-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di proce-

dura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).

*** 2. 46.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirante, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;

d-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

d-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).

*** 2. 47.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che, dopo il tirocinio, i magistrati esercitino obbligatoriamente per tre anni la funzione giudicante in organi collegiali;

d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirante, e che, previo parere motivato del consiglio giudiziario, ove vi sia una valutazione attitudinale favorevole da parte del Consiglio superiore della magistratura, la eserciti per almeno otto anni;

d-quater) prevedere che, in caso di rigetto della domanda, questa possa essere riproposta non prima di tre anni;

d-quinquies) prevedere che il magistrato, decorso il periodo degli otto anni di esercizio della funzione scelta, possa comunque concorrere ad uffici della funzione diversa da quella esercitata, stabilendo che nel passaggio da una funzione all'altra sia destinato ad una sede di distretto di corte d'appello diverso da quello nel quale ha esercitato le funzioni precedenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).

2. 48. Pisapia.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato possa svolgere la funzione giudicante o la funzione requirante;

d-quater) che il magistrato non possa per 5 anni svolgere la funzione giudicante nel distretto in cui abbia svolto la funzione requirente.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).

2. 49. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).

*** 2. 50.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).

*** 2. 51.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole da: e siano le seguenti fino alla fine della lettera con le seguenti: , giudicanti e requirenti.

2. 52. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 14) con i seguenti:

1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;

2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;

3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.

*** 2. 53.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 14) con i seguenti:

1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;

2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;

3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.

*** 2. 54.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2. 55. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2. 56. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi Grillini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2. 57. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).

2. 58. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini Lucidi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).

2. 59. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

2. 60. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 14) con il seguente:

7) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera h):

sostituire il numero 8) con il seguente:

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

sostituire il numero 10) con il seguente:

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera l).

2. 62. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).

2. 61. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 274.

All'emendamento 2. 274, sostituire le parole: o di primo grado elevato con le seguenti: e di primo grado elevato.

0. 2. 274. 1. Governo.

Al comma 1, lettera e), numero 9), sostituire le parole: di primo grado con le seguenti: giudicanti o requirenti di primo grado o di primo grado elevato.

2. 274. Vitali.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).

2. 63. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 11).

2. 64. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 12).

2. 65. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).

2. 66. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), numero 13), dopo le parole: funzioni direttive aggiungere le seguenti: giudicanti o requirenti.

2. 275. Vitali.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).

2. 67. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera e), numero 14), dopo le parole: direttive superiori aggiungere le seguenti: giudicanti o requirenti.

2. 276. Vitali.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità.

2. 277. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 2. 68.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

*** 2. 69.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla, specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;

f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera *f-quater)*, possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i

magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera *f-quater)* possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

f-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento, assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera *f-ter)* i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;

f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di

qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, alla lettera q):

numero 2), sopprimere le parole: , numero 2), prima parte;

numero 3), sopprimere le parole: , numero 3).

*** 2. 70.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sinciscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla, specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;

f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera *f-quater)*, possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera *f-quater)* possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

f-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento, assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera *f-ter)* i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;

f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, alla lettera q):

numero 2), sopprimere le parole: , numero 2), prima parte;

numero 3), sopprimere le parole: , numero 3).

*** 2. 71.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) prevedere che i magistrati possano accedere alle funzioni di ogni natura, tipo, categoria e grado previa valutazione del Consiglio Superiore della magistratura della loro specifica attitudine a svolgerle.

2. 73. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1):

2. 74. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2. 77. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: , previo concorso per titoli ed esami,

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i numeri 4 e 5.

2. 78. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

2. 79. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sopprimere le parole da: a seguito del concorso fino a: prima parte.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera l), numero 7.2) sopprimere le parole da: a seguito del concorso fino a: prima parte.

al medesimo comma, lettera l), numero 9.2) sopprimere le parole da: a seguito del concorso fino a: prima parte.

2. 302. Vitali.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

2. 80. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

2. 83. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: e per titoli ed esami, scritti ed orali,

2. 84. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera f), numero 5), dopo le parole: in particolare, che aggiungere le seguenti: , salva la prevalenza dei titoli attestanti l'attività svolta dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni giudiziarie,

2. 72. Oricchio.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: uno o.

2. 303. Vitali.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole da: , fatto salvo fino alla fine del numero.

2. 288. Vitali.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

*** 2. 85.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

*** 2. 86.** Buemi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

*** 2. 87.** Saponara.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 2. 88.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 2. 89.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**** 2. 90.** Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1) e 2).

2. 92. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

*** 2. 93.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

*** 2. 94.** Fanfani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

*** 2. 95.** Buemi.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 7) con i seguenti:

1) i vincitori di concorso per uditore giudiziario, destinati alle funzioni penali, debbano per i primi dieci anni esercitare le funzioni giudicanti, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale;

2) il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente sia consentito ai magistrati che si sono distinti per equilibrio nel giudizio, per capacità professionale e per qualità personali e morali;

3) per il passaggio da una funzione ad un'altra funzione il Consiglio superiore della magistratura debba acquisire le note professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), nonché il parere dei consigli giudiziari territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), numero 2);

4) il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti sia consentito dopo un periodo minimo di cinque anni nell'esercizio effettivo delle funzioni e sia svolto presso un diverso circondario;

5) prevedere che il passaggio tra funzioni giudicanti o requirenti penali e funzioni giudicanti civili, sia consentito all'interno dello stesso circondario, fermo restando il periodo minimo di permanenza nelle funzioni di cui alla lettera e).

2. 91. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:

1) nell'ipotesi di passaggio del magistrato dalla funzione requirente a quella

giudicante, il magistrato stesso, prima di assumere la funzione richiesta, frequenta utilmente un corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura.

2. 96. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) che, nel caso in cui i pubblici ministeri, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera dei giudici, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

2) che, nel caso in cui i giudici, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

*** 2. 75.** Saponara.

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) che, nel caso in cui i pubblici ministeri, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera dei giudici, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero,

che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

2) che, nel caso in cui i giudici, dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale, vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri, possano farlo con il concorso di cui al presente articolo, con obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non può coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

*** 2. 76.** Buemi.

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: a concorsi fino alla fine del numero con le seguenti: al concorso ordinario di accesso alla carriera della magistratura requirente per l'assegnazione di posti vacanti nella carriera requirente, dopo aver frequentato il secondo anno della Scuola superiore delle professioni giuridiche ed aver conseguito il diploma di idoneità.

2. 97. Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

*** 2. 98.** Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

*** 2. 99.** Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

2. 100. Pisapia.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

*** 2. 101.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

*** 2. 102.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

*** 2. 103.** Fanfani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

*** 2. 104.** Buemi.

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire, le parole da: a concorsi fino alla fine del numero, con le seguenti: al concorso ordinario di accesso alla carriera della magistratura giudicante per l'assegnazione di posti vacanti nella carriera giudicante, dopo aver frequentato il secondo anno della Scuola superiore delle professioni giuridiche ed aver conseguito il diploma di idoneità.

2. 106. Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

*** 2. 107.** Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

*** 2. 108.** Buemi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

*** 2. 109.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera g), numero 5), dopo la parola: individui aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio,

2. 350. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera g), numero 5), dopo le parole: i posti in soprannumero aggiungere le seguenti: , da riassorbire alle successive vacanze,.

2. 296. Vitali.

Al comma 1, lettera g), numero 5), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).

*** 2. 334.** Perlini.

Al comma 1, lettera g), numero 5), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole: ai numeri 1) e 2) con le seguenti: ai numeri 1) e 3).

*** 2. 342.** Governo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).

**** 2. 110.** Finocchiaro, Bonito, Kessler.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).

**** 2. 111.** Fanfani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2. 112. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera g), numero 7), sostituire la parola: distretto con le seguenti: circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado.

- 2. 113.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera g), numero 7), sostituire la parola: distretto con la seguente: circondario.

- 2. 114.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- 2. 115.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

- 2. 116.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

- 2. 117.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 3).

- 2. 118.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

- 2. 119.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 5).

- 2. 120.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).

- 2. 121.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 7).

- 2. 122.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni ed abbiano frequentato la terza valutazione di professionalità.

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

al numero 8), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni ed abbiano superato la terza valutazione di professionalità;

al numero 9), sostituire le parole da: , previo concorso fino alla fine del numero con le seguenti: magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità ed abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;